

Accordi di riservatezza e contrattualistica

di Antonio Zama

Il tema che mi sono riservato fa un po' tremare e, ora che lo devo affrontare, maledico la mia scanzonata sfrontatezza. La chiave la trovo, parassitariamente, da altri contributi dell'opera e consiste nella seguente domanda: gli strumenti contrattuali che imprenditore, consumatore, giurista e, come vedremo, consulente IT si troveranno a maneggiare in relazione all'utilizzo della tecnologia in stampa 3D sono *qualitativamente* diversi da quelli già ampiamente elaborati e conosciuti da dottrina e giurisprudenza o si distinguono dai medesimi solo *quantitativamente* ragionando? In altre parole, si perdoni l'espressione, il tacchino va farcito con ingredienti nuovi, ma resta appropriato per le attese dei commensali, oppure va sostituito con altra portata per palati più raffinati? A naso propendo per la prima, ma siccome il mio non è un contributo a tesi, vedrò alla fine se concordo.

Parto dallo strumento più ampiamente trascurato dalla prassi commerciale degli imprenditori (escludendo le ipotesi di due diligence e, in generale, le operazioni societarie), vale a dire l'**accordo di riservatezza** (Confidentiality agreement o Non-disclosure agreement), sia che costituisca documento a sé stante, sia che, sotto forma di clausola specifica, sia collocato nell'ambito di altre tipologie contrattuali, quali, ad esempio, il trasferimento di know how, la licenza per l'utilizzo di marchi e l'appalto di beni e servizi. Più in particolare, ragionando cro-

nologicamente, vale la pena di menzionare la **lettera di intenti** (Letter of intent o Memorandum of understanding o Statement of principles o Head of agreement) che, di norma, oltre ad avviare un periodo di studio tra le parti, stabilendo la durata e le modalità di svolgimento nonché l'oggetto e lo scopo del futuro ed eventuale contratto, prevede, appunto, una clausola di riservatezza con riferimento alle informazioni contenute nei documenti scambiati tra le parti in via cartacea e oggi molto più su supporto informatico. In questo contesto è ben possibile che, ad esempio, le parti di un futuro contratto di appalto di servizi per la stampa in 3D di componenti di un macchinario industriale, ovvero, addirittura, di prototipi, si possano trovare nella necessità, al fine di definire nel periodo di durata della lettera di intenti le future obbligazioni contrattuali, di scambiare file recanti immagini elaborate dall'ufficio tecnico o dall'ufficio ricerca e sviluppo, destinati ad essere stampati in 3D dall'appaltatore.

Quali potrebbero essere i contenuti della clausola di riservatezza inserita nella lettera di intenti?

Innanzitutto la precisazione dell'oggetto della medesima: in questi casi la genericità e l'indeterminatezza, prima ancora che inefficacia, producono inutilità, fatto salvo un vago e spesso sovrastimato effetto deterrente per la parte ricevente, destinataria del file riservato (nel nostro esempio, l'appaltatore). In altre parole, nella clausola non si dovrebbe avere alcuna parsimonia nello stabilire:

a. la tipologia di file trasmessi e le relative caratteristiche, ivi compresi i sistemi di protezione dei medesimi. Dovrebbe essere circoscritto l'utilizzo di strumenti che agevolano l'imputazione della paternità del file (quali watermark), nonché di tecniche di protezione (dirette ad assicurare la riservatezza e l'integrità del file), quali la crittografia (descritta dal contributo degli Ingegneri Amato), precisandone lo scopo e il funzionamento;

b. le modalità di consegna e/o di trasmissione dei file (sistemi e protocolli utilizzati) e di conservazione (su cui torno di seguito). In

caso di utilizzo di un sistema cloud (nel quale non si tratta più di consegna o trasmissione ma più semplicemente di *disponibilità*), dovranno comunque prevedersi le modalità di accesso e l'operatività consentita alle parti. Gli Ingegneri Amato si soffermano sull'utilizzo del cloud per la stampa in 3D, evidentemente le soluzioni che prospettano dovrebbero essere espone nell'accordo di riservatezza;

c. l'identificazione dei file, facendo eventualmente riferimento a comunicazioni via PEC che potrebbero accompagnare la consegna, la trasmissione o la messa a disposizione del file secondo le modalità prescelte. Al termine della lettera di intenti si potrà così avere a disposizione un riferimento ulteriore in ordine ai file che sono stati scambiati nel corso della validità della medesima;

d. il bene riprodotto nei file (ad esempio, componenti, prototipi, dispositivi), individuato anche in relazione all'oggetto della collaborazione prevista nella lettera di intenti e del futuro eventuale contratto. È pure vero che la parte che invia il file (il nostro ipotetico committente) potrebbe avere interesse ad evitare di fornire informazioni dettagliate alla parte ricevente in merito a destinazione e funzionalità dell'oggetto che sarà prodotto con la stampa in 3D. Si può anzi ipotizzare che, al fine di tutelare i propri diritti, eventualmente oggetto di privativa, il committente decida di avvalersi di più appaltatori per la stampa in 3D (*mutatis mutandis*, soluzione già invalsa da parte delle imprese che si avvalgono di più subfornitori). Rinviando per approfondimenti sul punto al contributo del Professor Galli e dell'Avvocato Contino, mi limito a ricordare in questa sede una banalità: posto che il temperamento delle diverse esigenze del committente dovrebbe essere effettuato prima della sottoscrizione del contratto, il periodo di collaborazione durante la vigenza della lettera di intenti potrebbe risultare proficuo in tal senso, offrendo spunti di analisi per valutare l'affidabilità della controparte e per elaborare una efficace strategia di tutela dei propri diritti, assistita da idonee clausole contrattuali e soprattutto, come vedremo e nei limiti del possibile, da misure IT;

e. le misure di sicurezza e di controllo adottate dal ricevente (o che si impegna ad implementare entro il termine concordato), per proteggere i file ricevuti, circoscrivendo, in particolare, la cerchia dei soggetti a cui è consentito l'accesso, che operano a qualsiasi titolo per il ricevente (lavoro dipendente e/o collaborazione). Questa parte della clausola di riservatezza potrebbe costituire l'embrione della clausola o, meglio, dell'allegato del futuro contratto di appalto, con il quale le parti stabiliranno le rispettive obbligazioni dirette ad assicurare l'adozione di misure adeguate per la protezione dei file;

f. il tempo di conservazione dei file, con l'impegno alla eliminazione/cancellazione e comunque all'utilizzo di sistemi di protezione. In quest'ottica, a titolo esemplificativo, la conservazione dei file dovrebbe essere effettuata, se utilizzati i server del ricevente, in aree esclusivamente riservate alla suddetta cerchia di soggetti e comunque per le quali siano studiate specifiche soluzioni di back up temporali;

g. le operazioni funzionali allo scopo della lettera di intenti che la parte ricevente avrà facoltà di compiere, quali, ad esempio, la verifica della conformità dei file alle specifiche previste e della compatibilità con le stampanti in 3D di cui dispone il ricevente. Su questo punto la lettera di intenti, anticipando il contenuto dell'eventuale contratto, potrebbe prevedere ulteriori attività, a seconda che all'appaltatore siano affidati servizi ulteriori e più impegnativi rispetto alla semplice stampa, quali, ad esempio, la lavorazione dei file ricevuti e la stampa in 3D di alcuni modelli, sui quali le parti possono confrontarsi per la determinazione delle specifiche/standard di qualità della stampa in 3D, eventualmente da inserire quale allegato del futuro contratto;

h. gli obblighi di informazione in capo al ricevente qualora si verificano minacce e violazioni all'infrastruttura IT, indipendentemente dalla provenienza (interna e/o esterna), che possano in qualsiasi modo pregiudicare le misure di protezione dei file oggetto del rapporto.

All'esito di questa breve disamina, non mi sembra fuori luogo un

cenno **al documento programmatico sulla sicurezza** (o al documento analogo con nome diverso), precipitato nel dimenticatoio a seguito delle riforme succedutesi in materia di privacy. Non mi sembra trascurabile l'utilità per le aziende che operano nel settore della stampa in 3D, posto che, nella versione integrale o, meglio, in estratto nella parte di rilievo, potrebbe essere allegato alla lettera di intenti e al contratto che succede alla medesima. È chiaro che il documento, per essere davvero efficace, dovrebbe **disciplinare nel dettaglio l'operatività aziendale con riferimento alle funzioni di stampa in 3D**. Il documento assumerebbe centralità sul piano della stampa in 3D non tanto in relazione ai potenziali dati trattati (ipotesi residuale almeno come frequenza), quanto, appunto, alle misure di sicurezza applicate, alle modalità di trattamento e agli incaricati. In sostanza, si tratterebbe di rivedere il contenuto del documento, adattandolo all'ottica e alle esigenze della stampa in 3D.

Giova forse un esempio: per le aziende che fanno della stampa in 3D il proprio core business potrebbe essere opportuno designare uno **specifico responsabile del trattamento dei dati e, in generale, dei file ricevuti in funzione della stampa in 3D**. Non credo che si tratti di adempimento da escludere in radice, valutate naturalmente tutte le circostanze del caso. Se si pensa poi che la stampa in 3D potrebbe contemplare la preventiva acquisizione di dati personali o comunque il trattamento dei medesimi, ad esempio, sotto forma di caratteristiche fisiognomiche (oltre alla stampa di protesi e/o di materiale destinato ad essere impiantato nel corpo umano come descritto nel contributo dell'equipe del Professor Marchetti, ricordo che si va diffondendo la moda di ottenere un "avatar" di diverse dimensioni che riproduce l'immagine in 3D dell'individuo), la soluzione a mio avviso deve essere presa seriamente in considerazione. Vale la pena di aggiungere un'ultima annotazione sul punto: al responsabile del trattamento dei dati (con ogni probabilità lo stesso responsabile della produzione) potrebbe essere consegnata la chiave di competenza del ricevente, ai